



# **REGOLAMENTO** **DI STRUTTURA**

*Fondazione Opera Pia Olmo ONLUS – RSA in Osio Sotto (BG) – Via Cavour n. 6*

*C.F. 80028990168 – P.IVA 02620270161*

*Telefono e Fax 035881170 – e-mail [info@operapiaolmo.it](mailto:info@operapiaolmo.it)*



#### ART. 1 PREMESSA

Il presente regolamento è parte integrante del Contratto di Ingresso sottoscritto con la Fondazione Opera Pia Olmo ONLUS.

Nel presente regolamento i parenti o i terzi di riferimento che hanno sottoscritto il Contratto di Ingresso per conto del sottoscrittore o in aggiunta, vengono convenzionalmente indicati "Contraenti", mentre viene denominato "Ospite" la Persona accolta nella RSA.

#### ART. 2 FINALITA' DEL SERVIZIO

La Struttura è una Residenza Sanitaria Assistenziale nella quale gli Ospiti possono, con il massimo rispetto delle proprie fragilità, instaurare nuove relazioni, coltivare interessi, riscoprendo il senso di appartenenza ad una comunità che garantisce qualità assistenziale, sicurezza e comfort.

#### ART. 3 BENEFICIARI DEL SERVIZIO

Sono ammessi alla RSA della Fondazione Opera Pia Olmo ONLUS persone di ambo i sessi che, al momento della domanda di ammissione, abbiano compiuto i 65 anni di età, siano residenti in Lombardia (fatte salve le eccezioni preventivamente autorizzate dall'ATS di competenza territoriale), siano bisognose di cure e di assistenza continua e altrimenti non in grado di provvedere autonomamente a sé stessi, né di assicurarsi una esistenza decorosa e serena.

#### ART. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, in regime di accreditamento e contrattualizzazione con il sistema socio-sanitario della Regione Lombardia, deve essere compilata e firmata, in ogni sua parte, dall'aspirante Ospite o dal Contraente e inoltrata all'Ufficio Amministrativo della struttura, corredata dalla seguente documentazione:

- Allegato 1 scheda di valutazione sociale;
- Allegato 2 scheda sanitaria, compilata dal medico curante e debitamente datata e firmata dallo stesso;
- fotocopia fronte-retro della carta d'identità dell'Ospite;
- fotocopia fronte-retro della Carta Regionale dei Servizi;
- certificato di residenza con l'indicazione della decorrenza, se la persona è residente in Osio Sotto.

La domanda di ammissione viene inserita in una lista d'attesa, la cui graduatoria è determinata esclusivamente in base all'ordine cronologico di presentazione, con precedenza ai residenti nel Comune di Osio Sotto da più di cinque anni.



Rispettando tale graduatoria, la Direzione Amministrativa provvederà a fissare un appuntamento con il potenziale Utente affinché possa essere valutato dalla Direzione Sanitaria che stabilirà l' idoneità o meno della struttura per l' accogliimento della persona.

Stabilità l' idoneità della Fondazione e al primo posto disponibile, l' Utente sarà contattato per l' ingresso.

Accettato l' ingresso, viene stipulato (con l' Ospite e/o il proprio Contraente) il Contratto d' ingresso contenente l' indicazione della retta, le modalità di corresponsione della medesima, i soggetti obbligati al pagamento ovvero diritti e doveri delle parti.

L' utente e/o il Contraente dovranno fornire alla struttura i seguenti documenti:

- modulo di informativa e consenso al trattamento dei dati personali (Reg.UE 2016/679);
- modulo di autorizzazione all' uscita dell' Ospite dalla struttura;
- modulo di autorizzazione a divulgare foto, audio e video;
- modulo di indirizzo delle persone di riferimento;
- fotocopia della carta d' identità del Contraente;
- fotocopia del codice fiscale del Contraente;
- carta d' identità dell' Ospite (originale)
- carta regionale dei servizi dell' Ospite (originale)
- fotocopia del verbale d' invalidità o della domanda di invalidità inoltrata all' ASL competente (se in possesso);
- tesserino di esenzione ticket rosa o verde (originale, se in possesso);

L' Ospite o il Contraente che sottoscrivono il Contratto d' ingresso garantiscono che l' interessato è consenziente all' inserimento presso la RSA, ai sensi della Carta dei Diritti della Persona Anziana, edita dalla Regione Lombardia, allegata alla Carta dei Servizi, impegnandosi, altresì, ad osservare le disposizioni del presente Regolamento.

#### ART. 5 RETTA

Il pagamento della retta deve avvenire con cadenza mensile e la sua entità è stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Pia Olmo ONLUS, tenuto conto della compartecipazione annuale di carattere socio-sanitario a carico della Regione Lombardia determinata dall' ATS di riferimento territoriale, nonché del costo del vitto, dell' alloggio e dei servizi forniti.

Il pagamento della retta mensile deve avvenire in forma anticipata ed essere effettuato entro il giorno 10 (dieci) del mese di competenza, tramite bonifico bancario.

Qualora l' ingresso dell' Ospite avvenisse in epoca successiva rispetto alla data contrattualmente stabilita, l' obbligo di pagamento della retta decorre



dalla predetta data. L'Ospite, in tal caso, dovrà versare anche il mancato contributo regionale non percepito dalla struttura.

#### ART. 6 DEPOSITO CAUZIONALE

L'Ospite e/o il Contraente si obbliga a corrispondere contestualmente alla sottoscrizione del contratto di ingresso un importo pari ad Euro 1.000,00 (mille), quale deposito cauzionale infruttifero, che sarà rimborsato a seguito delle dimissioni dell'Ospite indipendentemente dalla causa delle dimissioni, previa verifica della regolarità del pagamento delle rette,  
Il versamento del deposito cauzionale è condizione essenziale per l'ingresso nella residenza.

#### ART. 7 ASSENZE, DIMISSIONI O DECESSO

In caso di assenza preventivamente autorizzata dalla Fondazione, l'Ospite ha diritto alla conservazione del posto letto senza decurtazione della retta mensile di competenza.

Eventuali ritardi all'ingresso dovuti a fatti imprevisti non garantiscono la conservazione del posto letto e non hanno effetto sul pagamento della retta la quale diventa effettiva dal momento di prima presenza dell'ospite

L'assenza prolungata, senza preavviso e/o non autorizzata sarà invece considerata quale rinuncia tacita e volontaria al posto letto, con la conseguenza che l'Ospite sarà dimesso dalla struttura senza necessità di formali comunicazioni.

Il mancato preavviso comporterà l'obbligo del pagamento dell'intera retta mensile di competenza.

Nel caso di dimissioni volontarie dell'Ospite, con regolare preavviso di 15 (quindici) giorni, con effetto della dimissione nei primi 15 (quindici) giorni del mese, la retta mensile verrà ridotta del 50%. Dal sedicesimo giorno in poi la retta non subirà riduzione alcuna.

In caso di ricovero Ospedaliero dell'Ospite, indipendentemente dalla sua durata, la retta non subirà alcuna riduzione.



Nel caso di decesso dell'ospite entro i primi 15 (quindici) giorni del mese la retta mensile verrà ridotta del 50%. Dal sedicesimo giorno in poi la retta non subirà riduzione alcuna.

In caso di dimissioni disposte motivatamente dal C.d.A. della Fondazione per:

- incompatibilità dell'Ospite (patologica, fisiche, psichiatriche o comportamentali) con il modello assistenziale istituito nella RSA;
- tenuta da parte dell'Ospite di un comportamento incompatibile con la vita di comunità
- per comportamenti dell'Ospite contrari alla moralità e al buon costume
- morosità per periodo superiore a 90 giorni

In ottemperanza alla normativa vigente, la Fondazione si attiverà poiché le dimissioni avvengano in forma assistita con coinvolgimento della ASST, dell'ATS e del Comune.

#### ART. 8 ASSEGNAZIONE DELLA CAMERA

L'assegnazione della camera viene stabilita dalla Direzione Sanitaria della residenza.

E' assolutamente vietato qualsiasi cambio arbitrario delle camere fra gli Ospiti. E' facoltà della Direzione Sanitaria disporre tali cambi in rapporto alle esigenze del singolo Ospite.

E' fatto assoluto divieto agli Ospiti di usare nelle camere apparecchi elettrici o fornelli di qualunque genere.

Sono altresì tassativamente esclusi dalle camere animali o oggetti che possano compromettere l'igiene e la sicurezza.

#### ART. 9 FACOLTA' DI RECESSO E DIMISSIONI DELL'OSPITE

L'Ospite potrà essere dimesso:

- dietro sua espressa richiesta, fatta salva la sua capacità di autodeterminarsi, con un preavviso scritto di 15 (quindici) giorni;
- su richiesta del Contraente, sempre con un preavviso scritto di 15 (quindici) giorni;
- in caso di assenza prolungata come disciplinato dal precedente art. 7;
- per la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato l'accoglienza, qualora nella RSA non vi siano soluzioni adeguate alla sua permanenza;
- per comportamenti dell'Ospite contrari alla moralità e al buon costume.



- incompatibilità dell'Ospite (patologica, fisiche, psichiatriche o comportamentali) con il modello assistenziale istituito nella RSA;
- per tenuta da parte dell'Ospite di un comportamento incompatibile con la vita di comunità
- per morosità per periodo superiore a 90 giorni

#### ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto di Ammissione può risolversi:

- per dimissioni volontarie dell'Ospite o del Contraente secondo quanto previsto dal precedente art. 7;
- per mancato pagamento o non accettazione della variazione in aumento della retta di cui al precedente art. 5;
- per decesso dell'Ospite.
- Per anche solo uno dei motivi espressi al punto 9;

#### ART. 11 BENI DI PROPRIETA' DELL'OSPITE

La Fondazione non assume alcuna responsabilità per la perdita, il deterioramento, la distruzione o la sottrazione di denaro ed oggetti di qualsivoglia valore conservati personalmente dall'Ospite.

L'Ospite e/o il Contraente sono tenuti a denunciare per iscritto alla Fondazione l'evento (perdita, deterioramento, distruzione e/o sottrazione) entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato.

Ai sensi dell'art. 1783-1786 c.c. l'Ente risponde: a) quando le cose dell'Ospite gli sono state consegnate in custodia; b) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l'obbligo di accettare.

#### ART. 12 CURE MEDICHE

Le cure sanitarie, i medicinali e gli eventuali trattamenti fisioterapici sono a carico della RSA; restano a carico dell'Ospite le eventuali visite e gli esami specialistici non prescritti dai medici della Residenza.

I parenti sono tenuti ad accompagnare l'Ospite in caso di uscita dalla Residenza per visite ed esami sanitari. Qualora fossero impossibilitati, sono tenuti ad affidare tale compito a persona di loro fiducia.

I medici della Fondazione sono disponibili, secondo orari e modalità prefissati, per eventuali colloqui con i famigliari.

In caso di malattia grave o indisposizione dell'Ospite il medico, qualora lo ritenga necessario, dispone l'immediato ricovero nell'ospedale competente.



Qualora si verificasse la necessità, durante il ricovero ospedaliero, di assistenza diurna o notturna dell'ospite, i famigliari dovranno provvedere all'assistenza a propria cura e spese.

#### ART. 13 COMUNICAZIONI

L'Ospite e/o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Direzione Amministrativa eventuali variazioni, anche temporanei, dei propri recapiti per consentire agli operatori della Struttura di mettersi in contatto per qualsivoglia comunicazione.